



## REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

Il Comitato per la Corporate Governance, nel proprio modello di codice di autodisciplina raccomanda l'adozione da parte dell'assemblea di un Regolamento che ne disciplini lo svolgimento funzionale ed ordinato. Per questa ragione il Consiglio di Amministrazione ha aderito a questa raccomandazione e Vi propone pertanto il seguente testo da adottare quale Regolamento Assembleare della Società Kariba SpA.

### **Art. 1 Ambito di applicazione, natura e modifiche del regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria.
2. Il presente Regolamento, approvato dall'Assemblea straordinaria forma parte integrante dello Statuto Sociale e le sue modifiche sono soggette alle stesse forme e alle stesse maggioranze previste per l'approvazione dello statuto sociale.

### **Art. 2 Intervento in Assemblea**

1. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea i Soci che presenteranno le specifiche certificazioni rilasciate dagli intermediari, ai sensi della normativa vigente.
2. All'Assemblea possono assistere, su invito, ovvero con il consenso del Consiglio di Amministrazione, anche professionisti, consulenti, analisti finanziari e giornalisti qualificati, i quali a tal fine, dovranno fare pervenire presso la sede sociale la richiesta di invito, almeno due giorni prima dell'adunanza.
3. Possono inoltre assistere all'Assemblea i dirigenti e i funzionari della Società, la cui presenza sia dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ritenuta utile in relazione alle materie da trattare, nonché eventuale personale ausiliario.

### **Art. 3 Verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea**

1. Per l'identificazione personale e la verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea, l'Ufficio di Presidenza è aperto nel luogo di svolgimento dell'Assemblea, un'ora prima di quello fissato per l'adunanza.
2. Per agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che partecipano all'Assemblea in rappresentanza legale o volontaria di Soci, o comunque di altri aventi diritto, possono far pervenire presso la sede della Società copia documentale di tali poteri almeno due giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

### **Art. 4 Accesso ai locali in cui si svolge l'Assemblea**

1. L'accesso ai locali dell'Assemblea è consentito previa identificazione personale e verifica della legittimazione.
2. Tutti coloro che si allontanano per qualsiasi ragione dai locali in cui si svolge l'Assemblea sono tenuti a darne comunicazione al personale ausiliario o all'Ufficio di Presidenza.
3. Salvo diversa decisione del Presidente, ma fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, nei locali in cui si svolge l'Assemblea non possono essere introdotti strumenti di registrazione, apparecchi fotografici e oggetti similari.





#### **Art. 5 Costituzione e Presidenza dell'Assemblea**

1. Il Presidente è assistito nella redazione del verbale, quando non sia richiesto l'intervento del Notaio, dal Segretario nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente stesso. Il Notaio o il Segretario possono farsi assistere da persona di propria fiducia ed avvalersi eventualmente di apparecchi di registrazione.

2. Il Presidente può disporre di un servizio d'ordine avvalendosi del personale ausiliario e del personale dell'Ufficio di Presidenza. L'Ufficio di Presidenza avrà anche il compito di coadiuvare il Presidente nelle verifiche relative alla legittimazione degli intervenuti alla partecipazione ed al voto, nonché sulle specifiche procedure assembleari. Spetta altresì al Presidente accertare e dichiarare la regolare costituzione dell'Assemblea.

#### **Art. 6 Apertura dei Lavori**

1. Accertata la regolare costituzione dell'Assemblea, il Presidente dichiara aperti i lavori.

2. Qualora le presenze necessarie per la costituzione dell'Assemblea non siano raggiunte, il Presidente non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'adunanza, ne dà comunicazione agli intervenuti e rinvia la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno alla successiva convocazione.

3. Ai fini della determinazione delle presenze di volta in volta necessarie per la costituzione dell'Assemblea, si tiene conto anche delle azioni per le quali, ai sensi di legge e di statuto, il diritto di voto non può essere esercitato.

#### **Art. 7 Sospensione e rinvio dell'Assemblea**

I lavori dell'Assemblea si svolgono di regola in un'unica seduta. Il Presidente, salvo quanto disposto dall'art. 8 comma 6, ove ne ravvisi l'opportunità, può interrompere i lavori per periodi non superiori alle due ore di tempo.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 2374 C.C., l'Assemblea, con delibera favorevole della maggioranza del capitale rappresentato, può decidere di aggiornare i lavori in tutte le ipotesi in cui ne ravvisi l'opportunità, fissando il luogo, la data e l'ora per la prosecuzione dei lavori medesimi ad un termine, anche superiore ai 3 giorni e comunque congruo rispetto alla motivazione dell'aggiornamento.

#### **Art. 8 Discussione**

1. Il Presidente dell'Assemblea illustra gli argomenti posti all'ordine del giorno e può invitare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti della Società a coadiuvarlo. L'ordine degli argomenti quale risulta dall'avviso di convocazione può essere variato con l'approvazione dell'Assemblea che delibera a maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere i lavori assicurando la correttezza della discussione ed il diritto agli interventi, impedendo che sia turbato il regolare svolgimento dell'Assemblea. A tal fine il Presidente in apertura dei lavori fissa la durata massima di ciascun intervento, di norma non superiore a 15 minuti. Il Presidente dell'Assemblea può invitare a concludere gli interventi che si allungano oltre il limite fissato o esulino dagli argomenti posti all'ordine del giorno, impedendo gli eccessi evidenti, anche togliendo la parola e nei casi più gravi dispone l'allontanamento dalla sala per tutta la fase della discussione.





3. La richiesta di intervento sui singoli argomenti all'ordine del giorno può essere presentata all'Ufficio di Presidenza dal momento della costituzione dell'Assemblea e fino a quando il Presidente non abbia aperta la discussione su ciascun argomento all'ordine del giorno. Ciascun azionista può svolgere un solo intervento su ciascun argomento all'ordine del giorno.
4. Il Presidente dell'Assemblea o, su suo invito, gli amministratori, i sindaci i dipendenti della Società, rispondono, al termine di tutti gli interventi, su ciascun argomento all'ordine del giorno.
5. Al fine di consentire al Presidente e a coloro che lo assistono, di rispondere esaurientemente agli interventi dei Soci, questi possono, anche prima della costituzione assembleare, presentare al Consiglio di Amministrazione note scritte che illustrino gli argomenti sui quali intendono chiedere la parola.
6. Il Presidente dell'Assemblea può interrompere, per la predisposizione delle risposte agli interventi, i lavori per un periodo di tempo non superiore a due ore. Ultime le risposte, il Presidente dichiara chiusa la discussione. Non sono consentiti interventi di replica. Dopo la chiusura della discussione sono consentite solo dichiarazioni di voto di breve durata.

#### **Art. 9 Votazioni**

1. Prima di dare inizio alle operazioni di voto il Presidente riammette all'Assemblea coloro che ne fossero stati allontanati durante la fase di discussione.
2. Le votazioni dell'Assemblea avvengono per scrutinio palese. Spetta al Presidente stabilire il sistema di votazione e i mezzi per procedervi.
3. Gli intervenuti che intendono abbandonare l'Assemblea prima della votazione possono farsi rappresentare mediante il rilascio, anche durante lo svolgimento dei lavori assembleari, della relativa delega scritta, previa verifica ed annotazione da parte degli incaricati della Società. I voti espressi con modalità difformi da quelle indicate dal Presidente vengono considerati nulli.
4. Coloro che votano contro o si astengono devono fornire il proprio nominativo al Segretario dell'Assemblea o al Notaio per la verbalizzazione.
5. Esaurito l'ordine del giorno il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.

#### **Art. 10 Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Codice Civile, delle leggi speciali in materia e dello Statuto.

